

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 2<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 1994

Presidenza del presidente CORASANITI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

*(478) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri:  
Modifiche ed integrazioni alla legge 10  
dicembre 1993, n. 515, recante disciplina  
delle campagne elettorali per l'elezione  
alla Camera dei deputati e al Senato  
della Repubblica*

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3
GASPARRI, sottosegretario di Stato per l'interno .....	3
VILLONE (Progr. Feder.), relatore alla Commissione .....	2

*I lavori hanno inizio alle ore 16.35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(478) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», d'iniziativa dei senatori D'Alessandro Prisco, Pagni, Specchia, Zaccagna, Lavagnini, Marchetti, Rocchi, Fardin, Dujany, Tapparo e Napoli.

Prego il senatore Villone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**VILLONE, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge al nostro esame, recante modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in sostanza intende dare una risposta strettamente di carattere tecnico e contribuire alla soluzione delle molte perplessità e difficoltà che si sono determinate in sede di applicazione della citata legge n. 515. Non credo sia il caso di illustrare tali difficoltà ai colleghi, che ben le conoscono avendole in gran parte sperimentate anche di persona. Tali difficoltà derivano dalla complessità tecnica della materia, oltre che da una regolamentazione legislativa abbastanza sofferta.

Il nucleo significativo del disegno di legge sta nell'attribuzione al Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e all'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati di un potere regolamentare di attuazione, previsto all'articolo 1.

Al comma 2 del medesimo articolo si stabilisce che tali regolamenti sono approvati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. I regolamenti stessi dovrebbero appunto contenere normative di chiarificazione delle molte complessità ed ambiguità rilevate nella legge n. 515.

In sede di prima applicazione, l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede una dilazione del termine per la presentazione dei consuntivi da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti e liste nonché dei rappresentanti dei gruppi di candidati.

Si tratta, ripeto, di un provvedimento legislativo di carattere essenzialmente tecnico, più che risolutivo dei problemi nel merito, che credo trovi il sostegno di tutti i Gruppi politici e che raccomando senz'altro ad una valutazione positiva da parte della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Villone per la sua esposizione e, poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

**GASPARRI, sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo è favorevole al disegno di legge in esame e ritiene che esso dovrebbe essere licenziato al più presto, anche perchè, riguardando un evento che ha già prodotto i suoi effetti, si tratta di un adempimento normativo obbligato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis. - *(Regolamenti di attuazione)* - 1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge».

2. I regolamenti di attuazione di cui al comma 1 sono approvati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

Art. 2.

*(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione dei consuntivi da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti e liste nonché dei rappresentanti dei gruppi di candidati, presenti rispettivamente nell'elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è differito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei piani di ripartizione dei fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge n. 515 del 1993.

**È approvato.**

Art. 3.

*(Entra in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,45.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*  
**DOTT.SSA MARISA NUDDA**